ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010

ai sensi di:

- art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009;
- accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.

TRA

Regione Lombardia, nella persona del Vice Presidente, Assessore all'Istruzione la Formazione e il Lavoro

e

Le Parti Sociali Lombarde

Presenti altresì:

- Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia
- INPS Direzione Regionale
- Italia Lavoro
- Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro della Lombardia (ARIFL)

è sottoscritto, in attuazione dell'accordo fra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, il presente accordo quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga collegati a programmi di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione.

LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE

VISTI

- I. L'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
- II. L'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- III. L'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33
- IV. L'accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sugli Interventi di sostegno al reddito ed alle competenze nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica.
- V. L'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, il quale prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie".

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1. Il presente accordo quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all' accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.
- 2. Le risorse previste nell'accordo tra MLSPS e Regione Lombardia di cui al precedente punto 1 sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate dal dal 1 marzo 2009 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo e nei relativi allegati, salvo quanto previsto nell'allegato C.
- 3. Gli interventi di cui al punto precedente sono:
 - 3.1. la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga alla normativa vigente;
 - 3.2. la mobilità in deroga alla normativa vigente;
 - 3.3. il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. è stabilito in:

- 90% all'intervento 3.1.,
- 5% all'intervento 3.2
- 5% all'intervento 3.3.

Tale riparto potrà essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si saranno verificate nel corso del periodo di validità del presente accordo.

- 4. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, ai sensi dell'art.19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- 5. Le risorse disponibili per l'intervento di cui al punto 3.1., CIG in deroga, del presente accordo sono destinate a:

5.1. *tipologia 1* - lavoratori dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

5.2. tipologia 2:

- 5.2.1. lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane e cooperative che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- 5.2.2. lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
- 5.2.3. lavoratori a domicilio dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
- 5.3. I datori di lavoro titolari delle unità operative e delle imprese di cui al precedente punto 5, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, aventi sede operativa in Lombardia, possono richiedere l'intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa. Nella domanda di intervento e nei successivi verbali di accordo dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33
- 6. La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.
 - 6.1. Le imprese che possono effettuare le sospensioni di cui al comma 1 a) e b) dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, con il concorso, ivi previsto, degli Enti Bilaterali possono richiedere la CIG in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra.
 - 6.2. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i datori di lavoro accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33
 - 6.3. Le Parti auspicano, nello spirito della valorizzazione del ruolo della bilateralità, che siano individuate forme di collaborazione, mediante la formulazione di apposite intese fra le parti interessate.
- 7. L'intervento di cui al punto 3.2 del presente accordo, mobilità in deroga, è riservato a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente dopo aver portato a termine contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o

missioni di lavoro somministrato con datori di lavoro di unità operative e imprese nelle quali è in corso l'intervento della CIGO, della CIGS e/o della mobilità ex legge 223/91 ovvero della CIG in deroga, a condizione che il rapporto di lavoro con dette unità operative e imprese sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

- 8. L'intervento di cui al punto 3.3 del presente accordo, indennità equivalente alla mobilità, è riservato a lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente, licenziati per giustificato motivo oggettivo, per procedure collettive o per disdetta del contratto di apprendistato, da datori di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro con dette unità operative e imprese sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria.
- 9. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 la durata degli interventi di cui al punto 3. non può eccedere complessivamente il periodo massimo di 12 mesi, anche nel caso dell'accesso a diverse tipologie di intervento, sono stabilite le seguenti durate massime:
 - 9.1. per le unità operative di cui al punto 5, tipologia 1, 12 mesi;
 - 9.2. per le imprese di cui al punto 5, tipologia 2:
 - 9.2.1. 12 mesi per i lavoratori di cui al precedente punto 5.2.2.
 - 9.2.2. 8 mesi per le imprese che, rientrando nella previsione di cui all'art. 1 comma 5 della legge 223/91, debbano completare piani di gestione degli esuberi già in corso;
 - 9.2.3. 6 mesi negli altri casi.

La durata delle prime autorizzazioni è stabilita nell'allegato A di cui al successivo punto 18

- 10. La Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga potrà stabilire, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, eventuali diverse durate, nell'ambito dei periodi massimi di cui al precedente punto 9, anche articolate in base ai diversi interventi di cui al precedente punto 3 ovvero alle diverse tipologie di cui al precedente punto 5.
- 11. Il requisito individuale per beneficiare delle indennità di cui al presente accordo è una prestazione lavorativa non inferiore a 90 giorni anche non consecutivi presso l'azienda che richiede la CIG in deroga, o comunque presso l'azienda di provenienza nei casi di cui ai precedenti punti 7 e 8, tranne per i lavoratori somministrati per i quali il limite minimo di cui sopra è stabilito in 40 giornate anche non consecutive.
- 12. La durata del trattamento non potrà superare, a livello individuale, la durata del precedente periodo di contribuzione calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
- 13. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge

- 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n.2.
- 14. I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati in accordo con le parti sociali anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal presente accordo sono tenuti a partecipare secondo quanto indicato al precedente punto 13.
- 15. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali qui previsti.
- 16. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori) e intervenendo per ottimizzare la gestione.
- 17. L'allegato A del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, stabilisce le modalità applicative dell'accordo stesso, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti che intendono accedere agli ammortizzatori in deroga di cui all' accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009..
- 18. L'allegato B del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce contenuti e caratteristiche di "accordi sindacali standard" che consentono l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo secondo procedure semplificate e prioritarie. Tutti gli accordi sindacali stipulati ai fini di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo dovranno citarlo espressamente ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo.
- 19. L'allegato C del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce le modalità applicative relative alla fase transitoria tra quanto stabilito dall'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 7 luglio 2008 e quanto stabilito dal presente accordo quadro.
- 20. La validità del presente accordo quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione e si protrae fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto nell'allegato C di cui al precedente punto 19 e quanto previsto al precedente punto 16.
- 21. In applicazione di quanto previsto al punto 8. dell'accordo "Integrazione e modifica dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la crisi Malpensa" sottoscritto in data 23 gennaio 2009, si stabilisce che risorse finanziarie fino ad un ammontare equivalente complessivamente alle risorse impegnate ai sensi del punto 7 del medesimo accordo saranno tempestivamente destinate in via prioritaria alle esigenze che si manifestino per effetto degli interventi previsti nell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la crisi Malpensa relativo all'anno 2009.